

Il docente deve essere un «modello educativo», può essere licenziato anche se il reato è prescritto

di Pietro Alessio Palumbo 20 05 2021

Falsificare certificati medici per giustificare le assenze dal servizio oltre che inadeguato a chi svolga una pubblica funzione compromette la importantissima funzione di modello educativo che la figura del docente deve assumere verso gli alunni e tutta la comunità scolastica. Con queste argomentazioni con la recente sentenza 11634/2021 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato dall'amministrazione scolastica a un suo docente nonostante il proscioglimento in sede penale per avvenuta prescrizione.

Accertamenti penali e disciplinari

L'accertamento dei fatti quale consegue ad una sentenza di condanna penale definitiva rende il procedimento disciplinare di regola assai più semplice di quanto avviene a fronte di una pronuncia di proscioglimento o di assoluzione. In presenza di una sentenza di condanna l'amministrazione deve infatti procedere soltanto all'apprezzamento del rilievo disciplinare di una condotta già irrevocabilmente accertata in sede penale con effetti vincolanti quanto alla sussistenza dei fatti, alla loro illiceità ed all'affermazione che il docente coinvolto li ha commessi.

In caso di assoluzione l'attività è diversa, dovendosi apprezzare se, nonostante gli effetti della pronuncia persistano profili di rilievo disciplinare; e sicuramente più complessa è l'attività in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione, in quanto essa rende necessario un accertamento autonomo dei fatti.

Il «modello educativo» che fa capo al docente

Nella vicenda dalle perizie nel processo penale emergeva la falsificazione di firme e timbri apposti su certificati presso l'abitazione del docente e di un suo parente. Su tali basi la Corte ha evidenziato l'esistenza di un comportamento fraudolento e intenzionale con uso di mezzi utili a ingannare l'amministrazione scolastica. In altre parole trattasi di un «comportamento ritenuto tale da compromettere la funzione di modello educativo che la figura del docente deve assumere verso gli alunni e nel contesto della comunità scolastica, oltre che inadeguato a chi svolga una pubblica funzione». E tale modo di comportarsi è in sé idoneo a compromettere la «fiducia» della scuola verso il proprio docente. Al di là di possibili «prescrizioni» in sede penale.

Il «danno morale» alla scuola e ai suoi allievi

A ben vedere in tali casi si realizza un grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione docente con ponderoso «danno morale» alla scuola, alla pubblica amministrazione in generale e non meno agli alunni stessi e alle loro famiglie. E non vi è alcuna ragione per ritenere che la contestazione debba necessariamente radicarsi presso gli uffici dove erano state poste in essere le condotte illecite piuttosto che presso quelli dove nel frattempo il docente si sia trasferito: trattasi di un danno «morale» di tale importanza da giustificare, in ogni caso, la destituzione del docente dalle funzioni e dal ruolo.